

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Citazione e art. 163, c. 3, num. 5), c.p.c.: i documenti rivestono funzione eminentemente probatoria che non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta a pena di nullità)

I documenti – da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. – rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti adottati. Inoltre, in tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c. è pertanto errato ritenere che la mera produzione documentale priva di una sufficiente attività di allegazione e chiarificazione sia sufficiente al fine di determinare l'esatto contenuto della domanda giudiziale, investendo in tal modo il giudice di un'attività che non gli compete: quella di ricercare fra i documenti inseriti nel

fascicolo di parte i fatti costitutivi della domanda esposti in maniera quantomeno incompleta nella citazione introduttiva.

NDR: in argomento Cass. n. 7115 del 21/03/2013 e n. 3363 del 05/02/2019.

Corte di appello di Bari, sentenza del 27.2.2023

...omissis...

L'appello è destituito di fondamento e deve essere rigettato.

Con la citazione introduttiva l'attore, premesso di essere proprietario dell'autovettura Volkswagen Golf *omissis*, oggetto di furto ad opera di ignoti fra le 22.00 del 30 aprile 2014 e le ore 8.50 del 1 maggio 2014; di avere sporto regolare denuncia in data 1 maggio 2014 nonché relativa integrazione di denuncia in data 19 gennaio 2015; che l'autovettura era stata successivamente ritrovata parzialmente spoglia al suo interno e danneggiata come da verbale di dissequestro del 26 giugno 2014 e risposta di accesso agli atti del 26 gennaio 2015; che i danni subiti a causa e in occasione del sinistro ammontavano a € 12.200 così come da fattura fiscale allegata agli atti, convenne in giudizio la compagnia assicuratrice chiedendo la sua condanna al risarcimento dei danni così come quantificati.

Nell'indice del fascicolo di parte attrice risulta indicata genericamente la "fattura di riparazione autovettura", tuttavia la produzione documentale riguarda una prima fattura contrassegnata con il numero 23 emessa dall'autocarrozzeria e meccanica di *omissis* in data 29 gennaio 2014 nonché una seconda fattura priva di intestazione e anche del nome del destinatario avente lo stesso numero 23, emessa il 14 luglio 2014. La prima fattura riporta la seguente descrizione: *omissis*. La seconda fattura, quella che dovrebbe riferirsi ai danni subiti a seguito del furto, riporta la seguente descrizione: *omissis*.

Dalla nota della Questura di Foggia del 26 gennaio 2015 si rileva che al momento del rinvenimento il veicolo era privo dei quattro sportelli, del portellone posteriore, del cofano motore, del piantone e del volante, dei paraurti posteriore ed anteriore, dei fari anteriori e posteriori e delle relative targhe sia anteriore che posteriore.

L'atto di citazione manca della esposizione relativa alla documentazione prodotta dall'attore limitandosi a fare generico riferimento alla fattura allegata agli atti, senza nulla dire circa la precedente fattura e circa le incongruenze della documentazione, in particolare lo stesso numero identificativo della fattura e le omissioni contenute in quella che si riferisce ai danni asseritamente subiti a seguito del furto (la mancanza dell'intestatario della fattura e dell'emittente del documento fiscale, la corrispondenza delle due fatture per quel che riguarda alcuni danni).

Come ha affermato la Corte di cassazione, i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod.

proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti adottati. (Cfr. Corte di cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7115 del 21/03/2013, Rv. 625502 - 01).

Si è altresì affermato (cfr. Corte di cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019), che in tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c. Erra pertanto l'appellante a ritenere che la mera produzione documentale priva di una sufficiente attività di allegazione e chiarificazione sia sufficiente al fine di determinare l'esatto contenuto della domanda giudiziale, investendo in tal modo il giudice di un'attività che non

gli compete: quella di ricercare fra i documenti inseriti nel fascicolo di parte i fatti costitutivi della domanda esposti in maniera quantomeno incompleta nella citazione introduttiva.

Ma quello che conduce al definitivo rigetto dell'impugnazione è il principio che le scritture provenienti da terzi estranei alla lite non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati e possono contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità. (Nella specie, è stato escluso che la fattura, pur quietanzata, relativa al noleggio di un'autovettura sostitutiva per il tempo richiesto dalla riparazione di quella danneggiata in occasione di un sinistro stradale, fosse idonea a supportare la richiesta di rimborso avanzata dal proprietario, trattandosi di scrittura proveniente da terzi non accompagnata da altri elementi di prova). (Cfr. Corte di cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23788 del 07/11/2014, Rv. 633492 - 01).

La documentazione prodotta dall'attore presenta tali e tante incongruenze da privare di attendibilità la fattura che si riferisce ai danni asseritamente subiti a seguito del furto, che il Co. avrebbe dovuto depositare quantomeno in originale per verificarne la autenticità, ed anche supportare attraverso la prova testimoniale di chi aveva emesso la fattura, al fine di chiarire per quale motivo due fatture emesse a così notevole distanza di tempo abbiano lo stesso numero identificativo.

Il motivo che si riferisce alla procura alle liti prodotta dalla compagnia assicuratrice appare altresì privo di fondamento perché costituisce mero errore materiale l'indicazione nell'epigrafe della comparsa di costituzione e risposta, della procura apposta sulla copia notificata dell'atto di appello piuttosto che dell'atto di citazione introduttivo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del decreto ministeriale numero 147/2022 in base al valore della controversia, di € 12.200.

PQM

La Corte, pronunciando in modo definitivo sull'appello proposto da *omissis* con atto di citazione notificato nei confronti della *omissis* Assicurazioni s.p.a. avverso la sentenza del tribunale di Foggia pronunciata il 25 gennaio 2018 ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante *omissis* alla rifusione delle spese processuali di secondo grado in favore della società appellata, che liquida in € 3966,00 oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge; dichiara che nei confronti dell'appellante ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'articolo 13 comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002 numero 115.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
